



Comune di Cornegliano Laudense
Provincia di Lodi

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 28.02.2001

ESAMINATO DALL' O.RE.CO NELLA SEDUTA DEL ATTI N.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di lavori, forniture e servizi che, per loro natura, possono farsi in economia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 109/1994, dell'art. 88 del D.P.R. n. 554/1999, nonché dell'art. 8 del RD 18 Novembre 1923 n. 2440.
2. Ai sensi del presente regolamento, sono considerati lavori in economia:
 - a) le opere che presentino i caratteri dell'indispensabilità, indifferibilità ed urgenza, ad eccezione dei c.d. lavori di "somma urgenza", di cui all'art. 191, comma 3, del TUEL n. 267/2000;
 - b) tutti i lavori che comportino spese minute;
 - c) tutti i lavori ricorrenti e di ordinaria amministrazione.
3. I relativi oneri non possono, in alcun caso, superare i seguenti limiti:
 - a) 50.000 euro, nel caso in cui i lavori siano realizzati in regime di amministrazione diretta, ai sensi del successivo art. 6;
 - b) 200.000 euro, nel caso in cui si tratti di lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, ai sensi del successivo art. 7;
 - c) 50.000 euro, in tutti i casi in cui si tratti di manutenzioni di opere e di impianti rientranti nell'ipotesi prevista dalla lett. b), comma 1, del successivo art. 2;
 - d) 20.000 euro, in tutti i casi in cui si tratti di lavori affidati direttamente mediante cottimo fiduciario, ai sensi del successivo art. 7, comma 6.
4. Tutte le somme precedenti e tutte le cifre di cui si parla nel presente regolamento, si intendo al netto di IVA.
5. Parimenti, nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente suddivisa al solo scopo di avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento.
6. Ai sensi del presente regolamento, per prestazione di servizi e fornitura di beni si intendono tutte le forniture funzionali all'esecuzione di lavori pubblici in economia.

Art. 2

Lavori da eseguirsi in economia - Tipologie

1. I lavori, le provviste ed i servizi che per loro natura possono essere eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 109/1994, dell'art. 88 del regolamento di attuazione della legge stessa approvato con D.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923, sempre che non siano da qualificarsi come "lavori di somma urgenza" di cui all'art. 191, comma 3, del TUEL n. 267/2000, sono individuati dalla stazione appaltante nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione e riparazione di opere od impianti quando l'esigenza sia

- rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarla con le procedure e le forme previste dagli artt. 19 e 20 della legge n. 109/1994;
- b) manutenzione di opere o di impianti in tutti gli altri casi quando l'importo non sia superiore a 50.000 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, successivamente all'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, qualora vi sia la necessità e l'urgenza di completare i lavori.

Art. 3

Interventi di manutenzione di opere o di impianti

1. In particolare, i lavori di cui alla lett. b) dell'articolo precedente, riguarderanno:

A) *Manutenzioni stradali*

- a. Rappezzi e spalmature superficiali, asfaltature per la manutenzione dei manti asfaltati o bituminati e manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
- b. Lavori di manutenzione di espurgo di fossi, canali, collettori, fognature ed impianti di depurazione;
- c. Regolazione e sistemazione delle banchine e delle scarpate;
- d. Sgombero neve e provvedimento antigelo;
- e. Riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, limitatamente agli interventi necessari per consentire il ripristino del transito e della libera circolazione dei veicoli;
- f. Abbattimento, potatura, ripristini e manutenzione di alberature e giardini;
- g. Acquisti e lavori di manutenzione e ripristino di impianti semaforici e di pubblica illuminazione;
- h. Provvista, gestione e riparazione di automezzi, macchinari ed attrezzature varie, compresa la provvista di carburanti e lubrificanti.

B) *Manutenzione di edifici, manufatti ed aree*

- a. Riparazioni urgenti di guasti ed interventi di ordinaria manutenzione, ripristino degli edifici di ogni genere e lavori di adattamento e di sistemazione di locali;
- b. Lavori di manutenzione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree attrezzate a verde;
- c. Puntellamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti e sgombero materiali;
- d. Acquisto di attrezzature e materiali vari.

C) Servizi diversi

- a. Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni legislative, regolamentari, nonché a carico di coloro che non si adeguino alle ordinanze emanate dalle autorità comunali;
- b. Lavori in materia di sicurezza e di igiene pubblica per l'urgenza di procedere alla rimozione della situazione di pericolo;
- c. Lavori previsti con somme a disposizione, a corredo di lavori affidati in appalto;
- d. Lavori in genere che non siano oggetto di appalti annuali;
- e. Provvista di mezzi e materiali per l'esecuzione di lavori e servizi.

Art. 4

Programmazione tecnica e contabile dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori pubblici è corredato dall'elenco dei lavori da eseguirsi in economia, per i quali sia possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia e che siano prevedibili, dalle voci relative agli interventi non preventivabili. Questi ultimi dovranno essere stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. In fase di prima applicazione del presente regolamento la stima sarà effettuata in sede di redazione dello schema del bilancio di previsione.

Art. 5

Modalità di esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia può essere effettuata:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. La gestione amministrativa delle spese da eseguirsi in economia compete ai responsabili delle aree di competenza, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12.
3. Tutti i lavori in economia, effettuati in amministrazione diretta o mediante cottimo, sono svolti sotto la direzione di un responsabile del procedimento, nominato dalla stazione appaltante. La stazione appaltante può nominare un responsabile di tutti i procedimenti che riguardino l'esecuzione di lavori in economia.

Art. 6

Lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in regime di amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali vi sia la possibilità e la convenienza di ricorrere al personale dipendente o a quello eventualmente assunto per l'occasione.
2. In questi casi il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. Il medesimo responsabile organizza l'esecuzione dei lavori per mezzo del personale dipendente o di quello eventualmente assunto.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 EURO.
4. Nel limite di spesa di cui al comma precedente sono comprese anche le somme eventualmente impiegate per l'assunzione di personale finalizzata alla realizzazione dei lavori.

Art. 7

Cottimo

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori che la stazione appaltante abbia individuato tra le tipologie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. Nel cottimo, l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno 5 imprese, secondo le regole della procedura mediante trattativa privata. Il responsabile del procedimento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzative dei soggetti desunte dal mercato, individua le imprese da invitare alla gara informale. Ciò deve essere effettuato nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. A tal fine, il responsabile può costituire, all'inizio di ogni anno, un albo comunale delle imprese da contattare per l'affidamento dei lavori da affidare in economia mediante cottimo.
3. Le imprese individuate ai sensi del comma precedente sono contemporaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con una lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta o compilando uno schema, previamente redatto dal responsabile del procedimento.
4. Il responsabile summenzionato aggiudica l'appalto all'impresa che abbia offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post – informazione mediante comunicazione all'osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
6. L'importo di tali lavori affidati con la procedura sopra descritta non può superare i

200.000 euro. Nel caso in cui i lavori siano inferiori a 20.000 euro è possibile procedere tramite affidamento diretto.

Art. 8

Capitolato d'oneri, analisi dei prezzi e controllo dei costi

1. Le procedure per l'effettuazione delle spese da eseguirsi devono informarsi ai principi di trasparenza, efficienza, produttività ed economicità.
2. A tal fine, il responsabile del procedimento competente dovrà curare lo studio e la compilazione dei capitolati d'oneri, nei casi più complessi, o dell'elenco delle condizioni nelle altre ipotesi. In ogni caso, l'atto di cottimo dovrà indicare:
 - a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture e dei servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - d) le modalità di pagamento;
 - e) il termine di ultimazione dei lavori;
 - f) le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e delle forniture non idoneamente giustificata ed il diritto della stazione appaltante di procedere a risoluzione del contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/1999;
 - g) eventuale collaudo dei lavori e modalità di svolgimento dello stesso;
 - h) l'obbligo, in capo ai contraenti, di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, anche in tema di sicurezza dei lavoratori.
3. Il responsabile del procedimento dovrà, ove ritenuto opportuno, curare la formazione dei campionari, prezzari e altri strumenti analoghi, necessari per l'analisi dei prezzi e il controllo dei costi.

Art. 9

Programmazione e prenotazione delle spese

1. Ai fini della conforme applicazione delle prescrizioni relative al Piano esecutivo di gestione e alla formazione ed approvazione del bilancio di previsione, i responsabili delle aree predispongono, secondo le rispettive competenze, il programma delle spese e degli interventi operativi per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. Il programma suddetto sarà allegato all'elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Nel programma, i lavori da eseguirsi in economia devono essere ripartiti per ogni intervento da iscriversi nel relativo bilancio di previsione, sulla base delle esigenze ritenute necessarie in funzione dell'attività che si intende realizzare e tenuto conto delle spese sostenute o azionate nell'anno in corso.

3. Nel bilancio di previsione, inoltre, devono essere tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, di cui al primo comma, dagli interventi non preventivabili: questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti che hanno riguardato casi analoghi.
4. Le autorizzazioni di spesa, nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile di area in corrispondenza dei capitoli individuati nel PEG o nel PDR, costituiscono prenotazione di impegno agli effetti della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia.

Art. 10

Procedure per l'effettuazione delle spese

1. La procedura per l'effettuazione delle spese concernenti l'esecuzione di lavori in economia si svolge in tre principali fasi: a) l'invito alle ditte a partecipare alla gara informale; b) l'aggiudicazione o l'affidamento diretto nei casi tassativamente previsti dal presente regolamento; c) l'ordinazione ed autorizzazione, mediante comunicazione di conferma d'ordine.
2. Ai fini dell'ordinazione delle spese da eseguirsi in economia e quindi precedentemente a questo momento, il responsabile del procedimento avrà cura di ottenere le migliori condizioni di mercato mediante appositi sondaggi esplorativi, sia in ordine alla qualità del prodotto sia in relazione ai prezzi di esso, osservando le modalità descritte nei commi successivi.
3. Le ditte prescelte sono invitate a mezzo di apposita lettera di invito, spedita tramite raccomandata A.R., posta celere A.R., telefax (con rapporto). Il termine assegnato al concorrente per rispondere non potrà essere inferiore ai 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della lettera di invito. La lettera contiene le informazioni circa la natura dei lavori e/o delle forniture da eseguire, nonché il preventivo di spesa; alla lettera deve essere allegato l'elenco condizioni o il capitolato d'oneri, documenti nei quali saranno riportate le modalità di esecuzione e i termini contrattuali del costituendo rapporto con l'amministrazione.
4. Per i lavori di importo non superiore a 20.000 euro, l'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento secondo le procedure del precedente art. 7, comma 6. Nel caso in cui sia stato redatto l'albo di cui al precedente art. 7, comma 2, il responsabile dovrà individuare la ditta destinataria dell'affidamento diretto tra quelle ivi iscritte, sempre che non vi siano motivi che giustifichino l'impossibilità di una scelta in tal senso.
5. Per i lavori di importo compreso tra 20.000 e 200.000 euro, l'affidamento è disposto dal responsabile del procedimento dopo aver interpellato almeno 5 ditte specializzate, a favore dell'impresa che abbia presentato l'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Nel caso in cui sia stato redatto l'albo di cui al precedente art. 7, comma 2, il responsabile dovrà individuare le ditte da invitare tra quelle ivi iscritte, sempre che non vi siano motivi che giustifichino l'impossibilità di

una scelta in tal senso. Per l'individuazione dovrà svolgersi una gara informale. L'incarico conferito in questi casi dovrà essere formalizzato mediante stipula di contratto che dovrà corredare la conferma d'ordine relativo, di cui al successivo comma 9.

6. L'aggiudicazione è effettuata in ogni caso a favore della ditta che abbia presentato l'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa.
7. Per le forniture può farsi ricorso al sistema offerta/prezzi; anche in tal caso dovrà tenersi conto della qualità del prodotto offerto e del prezzo richiesto.
8. Dell'esito della negoziazione è redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare evidenziate le condizioni particolari eventualmente contenute nell'offerta della ditta aggiudicataria, rimanendo salva la facoltà dell'ente di non procedere all'aggiudicazione.
9. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi deve essere effettuata con autorizzazione concessa dal responsabile del procedimento e successiva all'aggiudicazione. Le autorizzazioni avvengono mediante comunicazione di "conferma d'ordine" sottoscritta dal responsabile del procedimento.
10. Nella fase esecutiva dei lavori in economia, in relazione alla loro contabilità, si procede ai sensi di quanto disposto dall'art. 176 del D.P.R. N. 554/1999.

Art. 11

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui agli artt. 2 e 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, il responsabile del procedimento concede l'autorizzazione per l'esecuzione degli stessi; ciò in seguito all'avvenuta aggiudicazione ai sensi delle disposizioni precedenti e con l'attestazione di copertura finanziaria.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non sia stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 12

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. L'autorizzazione viene concessa dalla stazione appaltante.

2. In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti indicati dall'art. 1, comma 3, alle lettere a), b), c) e d), a seconda dell'ipotesi considerata.
3. L'importo della perizia suppletiva non potrà comunque eccedere la misura del 30% rispetto all'importo negoziato.
4. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in affidamento diretto possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale solo per l'acquisto di materiale ed il noleggio di mezzi d'opera.

Art. 13

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato redige un verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. Successivamente all'autorizzazione, il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato affida i lavori strettamente necessari per la rimozione dello stato pregiudizievole - anche tramite trattativa diretta - e comunque entro il limite di 200.000 euro.

Art. 14

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o un tecnico incaricato che si sia recato previamente sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e comunque entro il limite di 200.000 euro.
2. L'esecuzione di lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, della legge n. 109/1994.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che

- provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 15

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività per mezzo della deliberazione consiliare di approvazione, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio e depositato presso la segreteria comunale per un periodo di 10 giorni consecutivi; di tale deposito è data comunicazione ai cittadini mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio.
2. Il regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello che conclude la sua pubblicazione ed il suo deposito nella segreteria.
3. Il Comune provvede a divulgare, in forma semplificata, i contenuti del regolamento tra la popolazione.
4. Il regolamento rimane pubblicato all'albo pretorio nell'apposito spazio riservato ai regolamenti comunali in vigore.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso; in particolare sono abrogate le disposizioni dei precedenti regolamenti aventi il medesimo oggetto.